Tribunale di Bolzano, sez. I civile, n. 405 – 13/05/2020. Est. Fischer.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In fatto e cenni processuali. Richieste delle parti.

La presente causa di opposizione trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1295/2018 di questo Tribunale, emesso su ricorso della GP&P Srl., con il quale viene ingiunto alla società S. Società agricola il pagamento di € 14.030,00 a titolo di capitale, oltre interessi, spese notarili e spese di lite ivi liquidate.

Secondo il ricorso per decreto ingiuntivo e memoria integrativa depositata su invito del giudice, l'importo capitale ingiunto sarebbe dovuto per prestazioni professionali attinenti a consulenza aziendale prestata per il periodo da novembre 2014 a settembre 2016, relativamente alla chiusura del ramo di azienda denominato "Società Agricola S." e alla costituzione di quello denominato "A. H." nonché alla predisposizione e alla archiviazione di tutta la contabilità relativa agli anni 2014, 2015 e 2016.

Si oppone a tale decreto ingiuntivo la società ingiunta S. Società Agricola S.r.l.c.r. con tempestivo atto di citazione in opposizione del 8.10.2018, esponendo, tra l'altro che Ve. Nu. sarebbe proprietaria del 95% delle quote sociali e a lei sarebbe riservata l'amministrazione straordinaria ed ordinaria della società, mentre Th. Sp., figlio della predetta amministratrice, sarebbe invece proprietario del 5% delle quote sociali e si occuperebbe esclusivamente dell'attività agricola.

Nell'anno 2015 Gü. Pl., già conoscente di Th. Sp., avrebbe offerto a quest'ultimo la disponibilità di assistere in qualità di consulente contabile e fiscale la Sp. Società Agricola S.r.l.c.r..

Nella circostanza Th. Sp. avrebbe tuttavia fatto presente che la società opponente sarebbe stata già assistita dallo studio professionale del Dott. Ku. Ke., il quale avrebbe assunto l'incarico di consulenza contabile e di tenuta della contabilità della società fin

dal momento della sua costituzione (avvenuta nell'anno 2012) e sempre lo avrebbe mantenuto.

Stante l'insistenza di Gü. Pl. ed il rapporto confidenziale esistente, Th. Sp. avrebbe accettato d'incontrare il professionista e, assecondando alle richieste dello stesso, gli avrebbe illustrato confidenzialmente l'attività e le dinamiche della S. Società Agricola S.r.l.c.r..

Quanto sopra sarebbe avvenuto all'insaputa dell'amministratrice della società opponente, la quale mai avrebbe conferito alcun incarico professionale né a Pl., né alla società GP & P S.r.l., soggetti in favore dei quali mai avrebbe sottoscritto un mandato e dai quali mai avrebbe ricevuto un preventivo.

Sarebbe evidente che quanto accaduto nel corso degli incontri occorsi fra Gü. Pl. e Th. Spo. non sarebbe in alcun modo qualificabile come avvenuto per conto della S. Società Agricola S.r.l.c.r..

A dimostrazione dell'asserita inesistenza di una prestazione professionale posta in essere dalla GP & P S.r.l. in favore della S. Società Agricola S.r.l.c.r., quest'ultima evidenzia come la fattura del 1.5.2018 posta alla base del procedimento monitorio si presenterebbe come carente di qualsivoglia criterio di specificità, con totale omissione di indicazione del criterio applicato per la determinazione del compenso richiesto.

Né il documento integrativo depositato in ambito monitorio (doc. 5) proverebbe le prestazioni stesse, in quanto predisposto unilateralmente dalla società intimante.

L'infondatezza della pretesa di pagamento risulterebbe dimostrata, oltre che dall'inesistenza della prestazione dedotta come resa nell'interesse della S. Società Agricola S.r.l.c.r., dalla totale genericità dei riferimenti temporali (parzialmente differenti rispetto a quelli dedotti nella fattura n. 482/2018) riportati nel documento di dettaglio prodotto in fase monitoria.

Parte opponente chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituisce parte opposta con comparsa di costituzione e risposta d.d. 21.12.2018, contestando le deduzioni e richieste di parte opponente, affermando, tra l'altro, che in realtà sarebbe stato il sig. S. a cercare il sig. Pl. presso gli uffici della GP & P S.r.l. per incaricarlo di prestare una consulenza aziendale in un momento in cui la società odierna attrice si sarebbe trovata in una situazione finanziaria estremamente delicata.

Gü. Pl. non sarebbe un commercialista, né un tributarista e pertanto non avrebbe mai dato la disponibilità ad assistere la controparte sotto il profilo fiscale; né, per lo stesso motivo, la GP & P S.r.l. si sarebbe mai posta quale alternativa rispetto al commercialista dott. Ke..

La società convenuta svolgerebbe infatti esclusivamente attività di consulenza aziendale e di contabilità in loco.

In occasione del primo colloquio tra il sig. Pl. e il sig. Sp., avvenuto il giorno 05.11.2014, negli uffici della società convenuta, quest'ultima avrebbe conferito un preciso incarico professionale alla GP & P S.r.l. e il sig. Pl. gli avrebbe esposto anche subito il costo della consulenza.

Sarebbe vero che non sarebbe stato redatto alcun contratto in forma scritta, ma un incarico professionale potrebbe essere conferito anche verbalmente.

Il sig. Sp. avrebbe fatto presente che la società attrice avrebbe avuto difficoltà a saldare l'onorario dovuto e il sig. Pl. gli avrebbe confermato che avrebbe senz'altro atteso sino a quando quest'ultima fosse stata in grado di pagare.

In ordine all'affermazione di parte opponente che l'incarico sarebbe stato conferito all'insaputa dell'amministratrice Ve. Nu., con la conseguenza che le prestazioni professionali effettuate dalla odierna convenuta opposta non sarebbero "in alcun modo qualificabili come avvenute per conto della S. Società Agricola S.r.l.c.r.", parte opposta ritiene che le stesse deduzioni risulterebbero infondate, posto anzitutto il legittimo affidamento che l'odierna convenuta avrebbe riposto nell'azione del Th. Sp.; a prescindere da ciò, dopo il primo e il secondo incontro con il sig. Sp., il sig. Pl. avrebbe

effettuato dapprima un'analisi della situazione finanziaria della società attrice, acquisendo a tal fine i libri contabili della stessa, i bilanci e l'ulteriore documentazione necessaria, e avrebbe quindi elaborato un modello gestionale.

Dal marzo 2015 in poi l'attività professionale del Pl. si sarebbe svolta anche presso la sede della S. S.r.l.c.r. e in più occasioni anche in presenza della stessa Ve. Nu., segnatamente nei giorni 12 settembre, 8 e 9 ottobre 2015, nonché ripetutamente nel maggio e nel giugno 2016.

La stessa avrebbe interagito e collaborato con lui, evidentemente del tutto consapevole dell'incarico professionale che la società attrice opponente avrebbe conferito alla GP & P S.r.l.

E non solo: la stessa Nu. si sarebbe recata almeno tre volte presso la sede della odierna convenuta opposta per interloquire con il sig. Pl. e avrebbe ammesso in più occasioni, anche nei confronti della Sa. Ri., socia della GP & P S.r.l., di essere conscia che la Sp. S.r.l.c.r. sarebbe in debito verso la convenuta opposta.

L'opera professionale svolta dalla società convenuta per il tramite del sig. Pl. avrebbe avuto ad oggetto, in particolare, il supporto all'avvio e il potenziamento dell'attività di coltivazione di erbe aromatiche e fiori commestibili commercializzati nella ristorazione di alto livello sull'intero territorio nazionale.

Verificato che tale attività, denominata "A. H.", avrebbe avuto margini di guadagno molto più alti della tradizionale attività di giardineria, quest'ultima sarebbe stata abbandonata dalla S. S.r.l.c.r., su consiglio del Pl., per creare maggiori disponibilità di spazio e risorse alla prima.

Il sig. Pl. avrebbe svolto la propria attività per complessive 28,50 ore, tra il novembre 2014 e il settembre 2016.

Alla luce del buon successo della detta attività "A. H." dal settembre 2015 la S. S.r.l.c.r. avrebbe richiesto una ulteriore prestazione alla GP & P S.r.l.c.r., segnatamente la cura e la gestione della contabilità in loco, ossia presso la propria sede aziendale.

La società opponente all'epoca non avrebbe infatti avuto alcun collaboratore che svolgesse tale attività con un minimo di cognizione di causa e la contabilità si sarebbe trovato in uno stato di totale disordine.

Wa. Ga., all'epoca dipendente della GP & P S.r.l., sarebbe quindi stata incaricata di mettere in ordine i documenti contabili e fiscali in modo che potessero poi essere consegnati al commercialista e consulente fiscale dott. Ku. Ke..

La sig.ra Ga. avrebbe svolto tale attività per complessivamente 93 ore, tra il settembre 2015 e il settembre 2016, in massima parte presso la sede della società opponente (spesso incontrando essa stessa l'amministratrice Ve. Nu.).

In ordine al corrispettivo dovuto per l'attività svolta dagli incaricati della società convenuta opposta, la stessa lavorerebbe da molti anni, e con notevole successo, applicando abitualmente un medesimo prezzo orario ai propri clienti, sia pubblici, che privati, segnatamente di € 150,00 - € 200,00/ora, oltre IVA, per l'attività svolta da Gü. Pl. di persona e di € 68,00 - € 80,00/ora, oltre IVA, per l'opera svolta da altri collaboratori e/o dai dipendenti.

Un tanto sarebbe desumibile, a mero titolo di esempio, dagli incarichi professionali conferiti alla GP & P S.r.l. negli ultimi tre anni dall'Amministrazione provinciale e dalla fondazione Lo. di Lana (v. docc, 2, 3, 4 di parte opposta).

Il prezzo applicato sarebbe quindi pienamente in linea con il prezzo "standard".

Parte opposta chiede quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna di parte opponente al pagamento di quanto ingiunto.

Nel corso del giudizio vengono concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, a seguito del deposito delle relative memorie e ammissione di prove orali, all'udienza del 17.9.2019 vengono esperiti gli interrogatori formali delle parti, nonché sentiti quali testi Ob. Ch., Am. Da., Ga. Wa., Ze. Ja. e Ba. Ma. Ro..

Di seguito le parti chiedono fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni; non trovando le parti, nonostante l'invito del giudice, una soluzione conciliativa della

controversia, proponendo importi diversi al fine di poter addivenire ad una conciliazione, la causa viene ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2020, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ridotto il primo termine a 30 giorni).

Di seguito avviene la sospensione straordinaria, per ragioni emergenziali (Covid- 19) dei termini processuali, per cui, a periodo di sospensione decorso e depositate, comunque, le relative memorie, viene resa la presente decisione.

2. In diritto.

Come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale Arezzo, 31/07/2018, n. 820), in tema di rapporto di prestazione d'opera professionale, lo stesso postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso; pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale, nonché dell'accettazione (che possono essere espressi anche per facta concludentia).

Peraltro, nel presente caso parte opposta neanche espone che l'amministratrice della società opponente, in nome e per conto di quest'ultima, le abbia inizialmente conferito l'incarico, ammettendo la stessa opposta, in sostanza, che sarebbe stato il Th. Sp. ad averla non solo contattata, ma anche incaricata (v. anche risposta al capitolo 2 della parte opponente, da parte del legale rappresentante della società opposta, in sede del suo interrogatorio formale).

Allo stesso tempo la parte opposta non soltanto sostiene di aver legittimamente confidato nell'operato dello S.- il che, ai sensi dell'art. 1398 c.c. potrebbe aver rilevanza soltanto nel rapporto con lo stesso S., non chiamato in causa - ma rileva anche, come di seguito l'amministratrice della società avrebbe interagito con essa società opposta, nell'ambito dello svolgimento dell'incarico stesso.

Tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate, deve quindi ritenersi che parte opposta assume che la società opponente, in persona della sua legale rappresentante, abbia ratificato l'incarico conferito, almeno per facta concludentia (art. 1399 c.c.).

A riguardo la Suprema Corte (cfr. sentenza Cassazione civile sez. III, 12/12/2005, n.27335) se anche in materia di ratifica di atti di società di capitali, che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese ha avuto modo di chiarire che "la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi anche da facta concludentia, sempre che nel caso di negozio concluso in nome di una società (di una persona giuridica) il comportamento dal quale possa inferirsi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa e tale comportamento risulti da atto scritto quando per il negozio da ratificare richieda la forma scritta", principi che appiano applicabili senz'altro anche alla fattispecie in esame, nella quale la forma scritta non è richiesta (cfr., inoltre, in tema ordini di investimento la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 1578/2017, la quale ha stabilito che gli stessi ordini, non richiedendo la forma scritta, possono essere ratificati anche per fatti concludenti, "conseguentemente risultano sottratti ad oneri formali anche i negozi eventualmente collegati agli ordini d'investimento, quali l'autorizzazione ad impartirli o il conferimento del relativo incarico ad un terzo, ovvero la ratifica postuma dell'operato di quest'ultimo, il cui compimento non deve necessariamente evincersi da un atto scritto, potendo risultare anche per facta concludentia e può quindi essere provato anche in via presuntiva").

Quindi, non richiedendo, neanche nel presente caso, il contratto la forma scritta, anche il consenso, come una eventuale ratifica dell'operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c. può avvenire in ogni forma, in particolare: per fatti concludenti, come assunto dalla parte opposta, sulla quale incombeva il relativo onere di prova.

Orbene, dalle testimonianze assunte è emerso che, almeno per quanto riguarda le attività di assistenza alla preparazione della contabilità dedotte dalla parte opposta, deve

effettivamente ritenersi che la legale rappresentante della società opponente abbia ratificato l'incarico conferito da suo figlio.

Così, dalla testimonianza di Ga. Wa. emerge non solo (v. risposte ai capitoli di prova n. 5 e n. 11 di parte opposta) che la stessa personalmente ha effettuato, quale dipendente della società opposta, nel periodo da settembre ottobre 2015 a settembre 2016, presso la sede della società opponente attività di preparazione della documentazione contabile per il commercialista Dott. Ke., ma anche che in tali occasioni la sig.ra Nu. interagì e collaborò con il sig. Pl. (v. in particolare risposta al capitolo di prova n. 6 di parte opposta), per cui non può non essere stata al corrente dell'attività prestata dalla teste, dando il suo consenso almeno implicito al relativo svolgimento.

Inoltre, la teste ha confermato l'elenco ore sub doc. 5 di parte opposta, indicante l'attività da essa stessa svolta (v. risposta della teste al capitolo 13 di parte opposta).

Tenuto conto di ciò e, in particolare, della circostanza che la teste ha anche dichiarato di essersi preparata essa stessa un posto di lavoro presso la sede della società opponente (v. risposta al capitolo 11 di parte opposta), deve quindi ritenersi che l'amministratrice della società opponente non solo si sia resa conto dell'attività svolta a riguardo da parte della società opposta, ma abbia anche ratificato con il suo comportamento, per facta concludentia, il conferimento del relativo incarico.

Non avendo parte opponente, in realtà, contestato in modo dettagliato la congruità degli importi richiesti con riguardo a tale attività e dovendosi in ogni caso ritenere che nel presente rapporto si tratti di un contratto di appalto di un servizio essendo stato concluso tra società il corrispettivo può pertanto senz'altro essere determinato dal giudice, ex art. 1657 c.c., nell'importo richiesto di € 6341,00 (corrispondente ad € 68,00 lordi/ora), non apparendo lo stesso eccessivo di fronte all'attività svolta e descritta dalla teste.

Non risulta invece comprovata la debenza delle ulteriori voci, come emergenti dal doc. 5 depositato dalla parte opposta nella fase monitoria.

In particolare, parte opposta non ha provato che la società opponente, in persona della sua amministratrice, abbia ratificato l'incarico asseritamente dato dal Thomas S. in ordine alla consulenza eseguita personalmente dal Pl..

A riguardo va rilevato come già l'oggetto e l'attività concretamente svolti in ordine a tale asserito incarico non appaiono essere né stati dettagliatamente esposti, né in ogni caso sufficientemente comprovati dalle sole testimonianze assunte e dalla documentazione versata in atti.

Ne consegue anche che non risulta provato che l'amministratrice della società opposta abbia potuto aver contezza dell'oggetto dell'incarico e dell'attività asseritamente svolta, nel modo di poter effettivamente ratificare, anche per fatti concludenti, il conferimento del relativo incarico, semmai effettuato, come da deduzioni della stessa società opposta, dal solo Th. Sp..

Né può ritenersi comprovata la debenza delle voci di spesa esposte nel doc. 5 già citato quali "Einrichtung des Buchhaltungsmandanten auf der Buchhaltungssoftware bei GP & P GmbH", nonché "Jahrespauschale Buchhaltungssoftware Wartungsvertrag 2017", le quali, secondo quanto dedotto da parte opposta, si riferirebbero alle spese per l'inserimento della cliente nel sistema informatico della società convenuta opposta e al relativo contratto di assistenza informatica e corrisponderebbero ai costi sostenuti dalla stessa società convenuta nei confronti del concessionario del sistema, Infominds S.p.A di Bressanone.

Infatti, la teste Ze. non ha potuto confermare niente di specifico a riguardo; se la teste Ga. ha poi dichiarato che sarebbe stato istallato il programma di contabilità RADIX, con le relative spese per l'anno 2016 (voce: "Kosten Einrichtung des Mandanten") e che, inoltre, si sarebbe dovuto concludere un contratto di manutenzione, non ha potuto confermare, nel dettaglio, quali sarebbero state le relative spese in concreto e, quindi, come si comporrebbero.

Pertanto non si può ritenere che parte opposta abbia, a riguardo, rispettato il suo onere di prova ex art. 2697 c.c..

Deve a riguardo anche rilevarsi, come, almeno in parte, nelle voci dedotte parrebbe trattarsi di spese anticipate, versate a terzi (in particolare: la Infominds Spa); quindi, tali spese non solo non sarebbero da assoggettarsi ad iva, ma dovrebbero in ogni caso essere comprovate per iscritto con delle pezze giustificative, non fornite da parte della società opposta.

Consegue a tutto ciò l'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società opponente al pagamento dell'importo minore di € 6341,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese notarili liquidate nel decreto ingiuntivo.

Con riguardo alla decorrenza degli interessi va peraltro rilevato, come, venendo il compenso dovuto determinato ex art. 1657 cc. soltanto con la presente sentenza, gli stessi decorrono soltanto da oggi, sino al saldo effettivo (cfr., in via analogica, sentenza Cass. n. 5734/2019).

3. Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi, in via di principio, poste a carico di parte opponente, in quanto soccombente per la minor somma riconosciuta nell'ambito del presente giudizio di opposizione; un tanto, anche tenuto conto che l'offerta conciliativa di parte opponente, di cui all'udienza del 17.9.2019, era sensibilmente più bassa rispetto alla somma qui riconosciuta a parte opposta (art. 91 c.p.c.).

Comunque, data la sensibile riduzione di quanto dovuto a parte opposta e l'accoglimento, parziale, dell'opposizione, si giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione di metà delle spese tra le parti, per soccombenza reciproca.

Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.

Anche le spese del giudizio monitorio vanno liquidate come da d.m. n. 55/2014 (tab. 8), tenuto conto del decisum, il quale peraltro non comporta una modifica dello scaglione di valore rispetto al petitum (rientrando entrambi nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con compensazione della metà delle spese tra le parti.

Ai compensi si aggiungono le spese anticipate, per citazione testi, come da nota spesa depositata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento parziale dell'opposizione, come da motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto,

condanna parte opponente di pagare alla parte opposta l'importo di € 6341,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, decorrenti da oggi al saldo, ed oltre spese notarili nell'importo di € 65,00;

condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta 50% delle spese di lite, che si liquidano, per questo giudizio di opposizione, per intero (100%) in € 4835,00 per compensi, ed in € 26,00 per spese anticipate, nonché, per la fase monitoria, sempre per intero (100%) in € 540,00 per compensi, ed in € 145,50 per spese anticipate, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfetario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende; compensa la restante metà (50%) delle spese di lite tra le parti.

Bolzano, 13 maggio 2020

Depositata in Cancelleria il 13/05/2020